

LOTTO 2 – CIG _____**FURTO****Contraente / Ente****Partita I.V.A.****COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA****00650140239***sede legale**c.a.p.**località***Piazza G.B. Ferrario, 1****37010****Costermano (VR)****Oggetto della copertura / Descrizione del rischio**

Nei locali di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in uso alla contraente, si assicurano i beni di proprietà e/o in locazione e/o gestiti dall'assicurato, denaro, titoli, valori bollati ed altri valori in genere, mobili, arredi, macchine per ufficio - incluse apparecchiature elettroniche, audio-fonovisivi, attrezzature didattiche e quanto altro con la sola esclusione di veicoli in genere. Inclusi valori trasportati da incaricati dell'Ente.

Ubicazione del rischio

Ovunque nel territorio di pertinenza dell'Ente ed ovunque l'Assicurato abbia un interesse assicurabile relativamente all'attività esercitata.

Somme assicurate

partita	Descrizione	somma assicurata / tasso lordo massimale	
01	Beni	€	30.000,00
02	Valori posti in casseforti almeno di grado "A"	€	8.000,00
03	Valori posti in cassetti o armadi chiusi a chiave	€	1.000,00
04	Portavalori non nominativi (dipendenti)	€	5.000,00
05	Guasti cagionati da ladri	€	10.000,00
06	Atti vandalici	€	10.000,00

Franchigie e scoperti

Non sarà applicata nessuna franchigia o scoperto salvo quanto eventualmente riportato nelle clausole.

Premio alla firma dal 31.12.2018 al 31.12.2019

€ di cui accessori € imposte €

Premio rate successive dal 31.12.2019

€ di cui accessori € imposte €

Durata della polizza

La polizza avrà durata dalle ore 24,00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, con rateazione annuale del premio al 31.12 di ciascun anno.

Resta convenuto e pattuito che la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Qualora il Contraente lo richieda, la società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 giorni dall'inizio della proroga, ciò al fine di consentire alla Contraente l'indizione di nuova gara.

Si intendono operanti solo le seguenti condizioni e norme. La firma apposta dalla Contraente su moduli della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

DEFINIZIONI

Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione per conto proprio e/o di chi spetta
Assicurato	il soggetto il cui interesse è garantito dall'assicurazione
Società	la o le compagnie di assicurazione sottoscrittrici della polizza
Polizza	il presente contratto di assicurazione
Rischio	la possibilità che un evento dannoso si manifesti
Franchigia	la parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in importo o in percentuale sulla somma assicurata, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto	la parte di danno, risarcibile/indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato
Sinistro	il verificarsi di un evento dannoso
Beni	arredi, attrezzature, macchine, impianti, merci, prodotti semi-lavorati e finiti, materie prime, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, materiale scientifico, utensili e relativi ricambi e basamenti, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza, nonché mobili ed arredamento in genere, apparecchiature elettriche ed elettroniche (se non assicurate con specifica polizza), archivi, documenti, registri, disegni e qualsiasi materiale uso ufficio, materiale didattico, oggetti in uso nei locali della Contraente, a qualunque uso adibiti, veicoli a motore, natanti, cicli e motocicli purchè ricoverati in magazzini, locali, garages; indumenti ed effetti personali di normale uso di proprietà dei dipendenti e quant'altro di affine e pertinente l'attività dell'Assicurato. Il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o no responsabile
Valori	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, raccolte numismatiche, polizze di assicurazione, buoni carburante e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile.
Furto	il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale.
Rapina	il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Estorsione	il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone.

SEZIONE 1 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART.1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

ART. 1.2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza

saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

ART. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e il versamento del premio potrà essere effettuato nei 30 (trenta) giorni successivi.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa che gestisce la polizza.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

Il termine di 30 giorni vale anche per il pagamento del premio di appendici di proroga e/o di variazione contrattuale comportanti un premio alla firma.

ART. 1.4 - RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Le Parti, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 (NOVANTA) giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso per sinistri la Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 1.5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

ART. 1.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

ART. 1.7 - ONERI FISCALI

Sono a carico dell'Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

ART. 1.8 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 1.9 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART. 1.10 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 1.11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 1.12 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società si impegna a fornire, su richiesta del Contraente, con periodicità annuale oppure entro 30 giorni dalla data in cui ne faccia richiesta l'Ente, il dettaglio analitico dei sinistri così impostato:

- sinistri denunciati;
- sinistri liquidati con l'indicazione dell'importo pagato;
- sinistri riservati con l'indicazione dell'importo a riserva;

- sinistri senza seguito.

ART. 1.13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 1.14 – RESCINDIBILITÀ ANNUA

E' data la facoltà al Contraente ed alla Società di rescindere il contratto, anche se di durata poliennale, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 30 giorni da ogni scadenza annuale.

ART. 1.15 – CLAUSOLA BROKER

Si prende e si da atto che la gestione e l'esecuzione del presente contratto è affidata alla spettabile ARENA BROKER S.r.l. - Verona – via Pancaldo, 70 – R.U.I. n° B000163766 – in qualità di Broker, ai sensi del D.L. 209/2005.

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto dell'Assicurato, si intenderà fatta dall'Assicurato stesso.

In caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London:

Con la sottoscrizione della presente polizza:

- il Contraente conferisce al Broker Arena Broker S.r.l. il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- gli Assicuratori conferiscono al Coverholder l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- ogni comunicazione fatta all'Intermediario si considererà come fatta all'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Intermediario si considererà come fatta dall'Assicurato;
- ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Coverholder si considererà come fatta agli Assicuratori;
- ogni comunicazione fatta all'Assicurato dal Coverholder si considererà come fatta dagli Assicuratori.

ART. 1.16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's (in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3 commi 8 e 9. Il Codice identificativo di Gara relativo al presente contratto è _____

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all'Art. 14 che precede.

Il Contraente, gli Assicuratori, il Coverholder dei Lloyd's (in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London) e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 136/2010 deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, la Stazione Appaltante e/o l'Appaltatore, e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

ART. 2.1 - FURTO.

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante:

- 1) rottura, scasso;
- 2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lettera a) 1).

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 2.2 - FURTO COMMESSO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI

La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

ART. 2.3 - RAPINA

La Società indennizza i danni derivanti da rapina, avvenuta nei locali assicurati, quand'anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Per rapina s'intende il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. La garanzia opera al riguardo indistintamente sia che le cose si trovino all'interno che all'esterno di eventuali mezzi di custodia.

ART. 2.4 - ESTORSIONE

La Società indennizza i danni derivanti da estorsione, intesa come il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la minaccia o la violenza quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

ART. 2.5 - DANNI VERIFICATISI IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI

L'assicurazione comprende i danni di furto, rapina, estorsione, verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

ART. 2.6 - GUASTI DEI LADRI

L'assicurazione comprende i guasti cagionati dai ladri nell'effettuare o nel tentare il furto e/o la rapina ai locali contenenti le cose assicurate, ai fissi ed agli infissi, agli impianti di rilevazione e di allarme, a caserforti e simili. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna e nei limiti di quanto previsto alla relativa partita.

ART. 2.7 - ATTI VANDALICI

L'assicurazione comprende i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici, commessi dagli autori del furto, della rapina, dell'estorsione, consumati o tentati. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna e nei limiti di quanto previsto alla relativa partita.

ART. 2.8 - GARANZIA PORTAVALORI

Relativamente ai valori in genere, l'assicurazione è prestata, sino alla concorrenza della somma indicata alla relativa partita, anche contro:

- a) il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- b) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- c) il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi
- d) la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) commessi sulla persona dell'Assicurato, suoi incaricati, mentre detengono i valori stessi durante il loro trasporto alle sedi dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti e viceversa.

L'assicurazione è operante alla condizione che le persone addette a tale mansione non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori o che siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo di danno liquidato a termini di polizza, rimanendo il restante 20% a carico dell'Assicurato stesso.

La garanzia comprende, con il limite di € 250,00 per evento, i danni a cose ed effetti personali dei portavalori e di chiunque, dipendente dell'Assicurato, sia incaricato di trasportare valori per conto dell'Assicurato stesso.

ART. 2.9 - AUTOMEZZI DI PROPRIETA'

La garanzia è valida anche nel caso in cui per commettere il reato coperto di assicurazione venissero utilizzati automezzi di proprietà della Contraente stazionanti nelle aree di pertinenza dei luoghi nei quali il fatto si è verificato. La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 20% a carico dell'Assicurato.

ART. 2.10 - SPESE AMMORTAMENTO TITOLI

L'assicurazione comprende il risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza

ART. 2.11 - COLPA GRAVE

Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.

ART. 2.12 – FORMA DI ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Per "Primo Rischio Assoluto" si intende la forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

ART. 2.13 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni commessi od agevolati con dolo dall'Assicurato o dal Contraente o da:
 - da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

ART. 2.14 – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale

SEZIONE 3 - GESTIONE DEI SINISTRI

ART. 3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 10 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo entro 30 giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
- b) fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quelle del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

ART. 3.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 3.3 – CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO E GIUSTIFICAZIONE DELLA PREESISTENZA

L'Assicurato deve conservare, fintanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo, diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del furto oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

ART. 3.4 – NOMINA DEI PERITI LIQUIDATORI

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

ART. 3.5 – MANDATO DEI PERITI LIQUIDATORI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3.1 e 3.3 della presente Sezione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali;

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Tali risultati sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 3.6 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

ART. 3.7 - TITOLI DI CREDITO .

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

ART. 3.8 – MASSIMO INDENNIZZO

Le somme complessivamente assicurate rappresentano il massimo indennizzo che la Società potrà essere tenuta a pagare qualunque sia il numero e l'ammontare dei sinistri che colpissero nel corso dell'annualità assicurativa, o del minore periodo per il quale è stato corrisposto il premio, la presente polizza per uno o più eventi previsti alla Sezione 2, fermi i limiti, per anno e per sinistro, previsti alle partite di polizza.

ART. 3.9 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il risarcimento viene pagato entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione. La liquidazione dei danni verrà effettuata dagli Assicuratori anche prima della chiusura dell'istruttoria giudiziaria previo rilascio di fidejussione bancaria. L'Assicurato si impegna a far pervenire agli Assicuratori detto documento, non appena disponibile, con la massima sollecitudine. Resta inteso e convenuto che, in caso di esito dell'inchiesta che veda l'Assicurato condannato per dolo, l'Assicurato stesso si impegna alla restituzione immediata dell'indennizzo ricevuto.

ART. 3.10 - RECUPERO DELLE COSE ASSICURATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

ART. 3.11 - RIDUZIONE E REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente risarcibile a termini della presente polizza. Resta inteso che l'Assicurato ha diritto di ottenere il reintegro automatico di tale importo, con l'obbligo di corrispondere, alla fine dell'annualità assicurativa, il rateo premio entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice di aumento. Conseguentemente qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del rateo premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

ART. 3.12 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se, in caso di sinistro, il furto venisse perpetrato attraverso mezzi non conformi a quanto sopra descritto, il danno viene indennizzato applicando lo scoperto del 20% sull'importo indennizzabile; detto scoperto rimarrà a carico dell'Assicurato senza che questo possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri. Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali. Inoltre, in presenza di persone all'interno dei locali, la garanzia è operante anche se non vengono posti in essere i mezzi di chiusura delle finestre, porte o porte finestre esterne, con il massimo risarcimento di € 2.500,00 per annualità assicurativa.

Per locali contenenti le cose assicurate si intendono anche quelli posti all'interno dei fabbricati, purché i mezzi di chiusura degli stessi corrispondano a quanto previsto dalla presente clausola.

La Società

Il Contraente

Data _____

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1.4 – Recesso a seguito di sinistro

Art. 1.8 – Foro competente

Art. 1.14 - Rescindibilità annuale

Art. 3.1 – Obblighi in caso di sinistro

Data _____

La Società

Il Contraente